

Studio Nicco

Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio – Lomazzo Dott.sa Elisabetta

Consulenti del Lavoro

Carcare, 30/07/2012

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: ADEMPIMENTI PER LE DIMISSIONI E LE RISOLUZIONI CONSENSUALI

Si informano i Signori Clienti che, a decorrere dal 18 luglio 2012, è in vigore l'obbligo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali (art.4, co17 e ss., L. n.92/12) presso le Direzioni Territoriali del Lavoro o i Centri per l'impiego competenti per territorio, ovvero mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, quest'ultima da inviarsi con la procedura CO entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto.

In caso di risoluzione o dimissioni durante il periodo di gravidanza o i primi 3 anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, la convalida può essere effettuata solo presso la DTL.

Prima di analizzare la procedura, nelle sue varianti, **si ricorda che l'obbligo di convalida riguarda le dimissioni presentate (ovvero le risoluzioni consensuali concluse) a decorrere dal 18 luglio**: nel caso in cui le dimissioni siano state presentate prima di tale data, ma con il rapporto di lavoro attualmente ancora in essere a seguito della non conclusa decorrenza del periodo di preavviso, non vi sarà obbligo di convalida (Ministero del Lavoro, circolare 18 luglio 2012, n.18).

Inoltre, si ricorda che nei prossimi mesi potranno essere attivate nuove modalità per la convalida, nel caso in cui siano individuate, con decreto del Ministero del Lavoro, procedure semplificate ovvero nuove sedi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle Oo.Ss. comparativamente più rappresentative su base nazionale.

Infine, si ricorda che l'obbligo di convalida non sussiste nel caso in cui le dimissioni o le risoluzioni consensuali avvengano nell'ambito di procedure di riduzione del personale svolte in sedi istituzionali (commissioni di conciliazione) o sindacali.

La convalida "amministrativa" presso la DTL o il Centro per l'impiego

Il lavoratore dovrà presentarsi personalmente presso la DTL o il Centro per l'impiego territorialmente competenti (in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, che potranno definire la competenza sulla base della residenza del lavoratore, la competenza territoriale è definita in riferimento al datore di lavoro).

La convalida avverrà senza particolari formalismi, in quanto i funzionari incaricati dovranno semplicemente raccogliere *"la genuina manifestazione di volontà del lavoratore a cessare il rapporto"* (Ministero del lavoro, circolare 18 luglio 2012, n.18).

La convalida amministrativa può essere eseguita una volta redatto l'atto di dimissioni, senza che sia necessario attendere l'interruzione del rapporto di lavoro per il trascorrere del preavviso. Effettuata la convalida, copia della stessa dovrà essere consegnata al datore di lavoro.

La dichiarazione in calce alla comunicazione CO

In via alternativa alla convalida amministrativa, l'efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta alla comunicazione di cessazione (CO).

Mancata convalida e invito del datore di lavoro

Nel caso in cui il lavoratore non proceda alla convalida amministrativa ovvero non sottoscriva l'apposita dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione, il datore di lavoro deve invitare il lavoratore alla convalida nelle due forme sopra indicate: **se il lavoratore non adempie entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito, il rapporto si intende risolto.**

L'invito deve essere trasmesso al lavoratore entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni (ovvero della risoluzione consensuale): in caso contrario le dimissioni si considerano prive di effetto. L'invito deve essere recapitato al domicilio del lavoratore indicato nel contratto (ovvero domicilio diverso comunicato successivamente al datore di lavoro) ovvero consegnato personalmente al lavoratore, che ne sottoscrive copia per ricevuta. Ovviamente, per evitare ulteriori problemi, è opportuno procedere con l'invito immediatamente alla cessazione del rapporto. All'invito deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della CO di cessazione (co.20, art.4, L. n.92/12).

La revoca delle dimissioni

Nei 7 giorni decorrenti dalla ricezione dell'invito, il lavoratore può revocare le dimissioni presentate, anche in forma scritta. Il rapporto di lavoro si riattiva a decorrere dal giorno successivo alla revoca: ovviamente, non deve essere riconosciuto alcun trattamento retributivo per i giorni non lavorati.

Sanzioni in caso di dimissioni in bianco

Nel caso in cui il datore di lavoro simuli le dimissioni del lavoratore utilizzando un foglio firmato in bianco dal lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.